

nell'esercizio della sua funzione di laboratorio politico, per la dignità che procede dall'essere uomini e cittadini, in forza della responsabilità che tale dignità comporta, e per le opportunità che la partecipazione democratica concede, si appella:

*al presidente della Repubblica italiana
al presidente del Consiglio dei ministri
al presidente e ai signori deputati membri della Camera dei deputati
al presidente e ai signori deputati membri del Senato della repubblica*

*al presidente della Regione siciliana
al presidente dell'Assemblea regionale siciliana
ai signori deputati membri dell'Assemblea regionale siciliana*

affinché accolgano, recepiscano, e assumano in forza del loro mandato, il presente disegno di legge d'iniziativa delegata perché venga fatto proprio, presentato e promosso negli ambiti di loro competenza e nei tempi urgentemente opportuni

LID
LEGGE D'INIZIATIVA DELEGATA
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEI POPOLI ZINGARI D'EUROPA

TITOLO I° *del riconoscimento*

1. è riconosciuta la soggettività giuridica dei popoli zingari d'Europa quale istituzione di diritto internazionale pubblico. Essa dà forma alla Nazione zingara quale stato membro dell'Unione Europea, rappresentazione amministrativa dei popoli di etnia rom, sinti, camminanti etc., e di quelli ad essi assimilabili quali Voyagers, Jenisch e Romnichels ;
2. la Nazione zingara è Ente non-territoriale: il diritto di appartenenza alla Nazione zingara è riconosciuto per jus sanguinis;
3. alle relazioni fra Enti territoriali ospitanti ed Ente non-territoriale ospitato soprintende l'Unione Europea coi suoi Istituti, costituendosi essa stessa quale territorio afferente la Nazione zingara per jus loci;
4. ai cittadini componenti la Nazione zingara è riconosciuta la piena cittadinanza europea, con tutti i doveri, i diritti e le tutele che da questa discendono. E segnatamente: libertà di circolazione, di residenza, di esercizio di impresa, professione o impiego nel quadro normativo dei singoli stati con tutte le guarentigie che dalla cittadinanza procedono; tutela delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali; previdenza, assistenza sanitaria, istruzione, sostegno economico; opportunità di partecipazione politica nelle realtà amministrative locali e comunitarie. Dove fosse già stata eletta cittadinanza locale è ammessa la doppia cittadinanza;
5. la Nazione zingara ha diritto di esprimere la propria rappresentanza nel Parlamento europeo, nel Consiglio e nella Commissione a pari dignità degli altri stati membri;

TITOLO II° *dell'amministrazione*

6. è istituita presso il Consiglio d'Europa la "Sovrana Consulta" dei popoli zingari. Esso è Organo tecnocratico e non-politico atto a rappresentare la complessità delle Comunità nomadi nelle forme stabilite dalla legge europea. Esso è: organo tecnico di amministrazione censuale e anagrafica; organo consultivo per il Consiglio, le Commissioni e il Parlamento per tutte le questioni ad esso afferenti; organo esecutivo delle Direttive ad esso inviate. Esso ha rappresentanza consolare presso i Governi di tutti gli Stati dell'Unione. Rilascia un proprio passaporto, sostiene e tutela i suoi cittadini;
7. la "Sovrana Consulta" predispone e organizza gli strumenti elettorali per la rappresentanza politica presso il Parlamento europeo. A tal fine può richiedere agli stati membri la collaborazione per la necessaria logistica;
8. al "Forum Européen des Roms et des Gens du Voyage" (ERTF), organizzazione già accreditata presso il Consiglio d'Europa, è affidato il compito di assumerne l'Ufficio, di impostarne l'organico, e di svilupparne i lavori. Funzionari all'uopo designati dalla Commissione europea ne coordineranno le attività, altresì assicurandone le necessarie risorse finanziarie;
9. la "Sovrana Consulta", a coronamento della sua attività, convoca libere elezioni per la Sovrana Costituente, rese possibili solo a seguito delle svolte funzioni censive, anagrafiche e certificative;
10. la Sovrana Costituente – a differenza della Consulta- è Organo politico, assemblea parlamentare della Nazione zingara. Essa non esercita un potere legislativo su un territorio, perché non ha territorio. Ma costituendosi interprete della Nazione diviene interlocutore consultivo per tutti gli stati nei cui territori la Nazione si dispiega. Insediatesi auto-definisce i propri simboli, le proprie funzioni ed i propri regolamenti. Esprime i suoi delegati presso il Consiglio e la Commissione. Designa nel suo seno un Presidente che -di concerto con i quadri amministrativi della "Sovrana Consulta" - esplica le funzioni di consulente-promotore presso gli Organi dell'amministrazione centrale europea, ovvero presso i singoli Governi dell'Unione; è data altresì inderogabile e regolata facoltà di tribuna presso il Parlamento europeo e presso i Parlamenti degli stati membri;

TITOLO III° *della logistica*

11. è demandata al Consiglio d'Europa la realizzazione delle strutture logistiche necessarie all'insediamento della Sovrana Consulta, offrendone i locali, l'arredo, il personale amministrativo, le infrastrutture tecniche e di servizio;
12. è demandato ai Governi degli Stati membri dell'Unione la realizzazione delle strutture logistiche necessarie all'insediamento dei Consolati, offrendone i locali, l'arredo, il personale amministrativo, le infrastrutture tecniche e di servizio;

TITOLO IV° *della devoluzione*

13. è fatto dovere degli stati membri porre in essere tutti gli accorgimenti amministrativi ed infrastrutturali atti a rendere dignitosa, sicura e libera la presenza delle Comunità nomadi;
14. è fatto dovere degli stati membri predisporre le procedure di rilievo anagrafico della cittadinanza nomade, la sua iscrizione nei Registri di popolazione, la sua trascrizione nei Registri consolari;
15. è fatto dovere degli stati membri organizzare percorsi scolastici e formativi flessibili, accogliendo le intrinseche esigenze del nomadismo.

TITOLO V° *della finanza*

16. prive di potestà impositive la Sovrana Consulta e la Sovrana Costituente traggono sostegno finanziario dal Consiglio d'Europa presso cui sono allocate;
17. i Consolati traggono sostegno finanziario presso i Governi presso cui sono allocati;
18. Consulta, Costituente e Consolati hanno facoltà di avanzare richieste di finanziamento -ed i Governi speculare facoltà di accoglimento- per il conseguimento di specifici obbiettivi;
19. il regime fiscale delle attività della cittadinanza europea nomade -ed il gettito conseguito- è pertinenza degli stati in cui le attività sono esercitate.
20. I servizi previdenziali, sanitari, sociali ed urbanisitci pertinenti i cittadini nomadi sono a totale carico delle amministrazioni competenti per territorio, indenni da discriminazione alcuna, ed in tutto assimilati alle prestazioni offerte alla cittadinanza residente;
21. in assenza degli opportuni interventi di integrazione e di sostegno economico, è fatto obbligo agli stati membri di tassativamente rispettare il diritto di questua, di tollerare forme di commercio atipico e non regolamentato, nonché di automaticamente recepire e accogliere tutte le attenuanti che -pur non giustificate- possono per disperazione spingere alla devianza e ad atti criminosi ricadendo la responsabilità di questi sulla inezia delle civili amministrazioni.

NORME TRANSITORIE E PROCEDURALI

- I. la Repubblica italiana si costituisce in ogni consesso promotore del riconoscimento della soggettività giuridica internazionale della Nazione zingara; specificatamente, in seno all'Unione europea, ne perora la piena integrazione nei termini e modalità della presente legge;
- II. la Repubblica italiana si impegna a porre in essere da subito le condizioni per l'efficacia del riconoscimento della Nazione zingara. A tal fine presso la Presidenza del Consiglio è istituita la Sovrana consulta dei popoli zingari d'Italia, con i compiti ad essa affidata dall'art. 6 per la parte afferente l'amministrazione territoriale italiana. I funzionari di cui all'art. 8 saranno designati dalla Presidenza del Consiglio, predisponendo la formazione della Sovrana costituente di cui all'art. 10;
- III. la Repubblica italiana si impegna a porre in essere da subito, per la parte afferente l'amministrazione territoriale italiana, le strutture e le procedure atte a dare efficacia gli impegni espliciti agli artt. 13, 14, 15, 20 e 21;
- IV. la Repubblica italiana mette a disposizione le sue strutture consolari per l'assistenza ai cittadini della Nazione zingara in Europa e nel mondo.

nel 1947 veniva solennemente proclamata la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (<http://www.officina667.net/patti.pdf>). I suoi principi vennero successivamente posposti in forma di trattati internazionali, per i quali gli stati contraenti - a seguito della dovuta ratificazione ed esecuzione dei rispettivi parlamenti - si obbligavano alla loro applicazione nell'ambito territoriale e giuridico loro afferente. Nel quadro di tali trattati il soggetto dei diritti tutelati è il cittadino la cui esistenza è iscritta nella giurisdizione territoriale dello stato contraente. È la competenza territoriale a obbligare lo stato a conformare e conformarsi alle garanzie contratte. Ed è per la competenza territoriale che è riconosciuto il diritto di autodeterminazione dei popoli, liberi di congiungersi o scindersi da altra entità statale. Risulta essere implicito in questi trattati l'indissolubile legame esistente fra cittadino, popolo di appartenenza, e territorio di pertinenza. Privi della peculiarità territoriale non esistono né stati, né popoli, né cittadini soggetti del diritto ratificato.

A quest'ultimi è riconosciuta la possibilità di esistenza nel solo ambito della tolleranza loro offerta dalle entità statali presso cui dimorano. Di questa tolleranza sono incaricati gli stati aderenti alla "Convention relating to the Status of Stateless Persons", i quali sono di fatti costituiti tutori della loro integrità fisica e del loro rispetto giuridico. Responsabili di una ospitalità che - anche se non fosse disattesa - esclude l'ospitato da una effettiva partecipazione alla vita sociale economica e politica del paese ospitante. Egli potrà avere la facoltà di integrarsi, lasciandosi in tutto assimilare dall'entità ospitante, acquisendone finanche la cittadinanza nei termini e nelle modalità a lui concesse. Ma ciò implicitamente considera il non-cittadino di nessun stato quale entità individuale scissa dalla comunità di appartenenza, estrapolata dalla sua cultura, dalla sua tradizione, dalla sua storia. L'assimilazione esclude l'appartenenza ad un popolo che non sia quello assimilante. L'appartenenza ad un popolo non-stato esclude dall'assimilazione.

Il paradosso zingaro è tutto qui. Privo di un territorio, ovvero privo di una proprietà territoriale dove espletare la propria giurisdizione, il popolo zingaro è privato del riconoscimento di Ente di diritto pubblico internazionale: ufficialmente semplicemente non esiste. Esistono però gli zingari, con la loro biologica concretezza, e con tutte le varietà dei loro diversi ceppi. Ogni stato proprietario del territorio ha dovuto amministrarne la presenza senza la possibilità di un ente interlocutore, giacché questo non esiste. E lo ha amministrato a suo modo. Assimilandolo, emarginandolo, espellendolo, ignorandolo, sterminandolo. Ma mai riconoscendolo. Mai?

In origine non fu così. Il nome stesso di "zingari", al di là delle fantasiose ricostruzioni etimologiche che vorrebbero riferirlo alla loro provenienza egizia o alle avventizie professioni divinatorie, trae origine dallo status giuridico ad essi concesso di "intoccabili" (dal greco *Atzinganoi*), che nulla ha in comune con l'omonima casta indù, e dalla quale deriva il beneficio della speciale immunità che consentiva loro di ovunque soggiornare, transitare, ed esercitare liberamente le loro professioni in esenzione dagli obblighi amministrativi, fiscali e militari gravanti sulle popolazioni residenti. Il termine "zingari" non intende quindi riferirsi ad uno specifico popolo, e scevro da qualsiasi valenza dispregiativa indica piuttosto uno status di cui le comunità nomadi, nella storia, hanno beneficiato.

Di ciò ci è pervenuta testimonianza da un atto della Serenissima a Nuaplia, suo avamposto nell'Egeo, la quale nel 1387 confermava i preesistenti privilegi concessi loro da Giustiniano. Privilegi la cui normazione è in più luoghi e diversi tempi riscontrata, fra cui la celeberrima disposizione del 1423: « *Noi Sigismundo, per grazia di Dio sempre Augusto Re dei Romani, Re d'Ungheria, di Boemia, di Dalmazia, di Croazia... Per la quale cosa dovunque il detto Ladislao Voivoda e la sua gente giungano nei nostri domini, città e castella, con la presente lettera comandiamo e ordiniamo alle nostre fedeltà che il medesimo L.V. e gli zingari i suoi sudditi, tolto ogni impedimento e difficoltà debbano essere favoriti e protetti e difesi da ogni attacco e offesa. Se poi tra loro stessi sarà sorta qualche zizzania o contesa, allora né voi, né nessun altro di voi, ma lo stesso Ladislao Voivoda, abbia facoltà di giudicare e liberare.* ». Dove, sia ben chiaro, Voivoda non è un nome, bensì un titolo, una investitura giuridico-amministrativa dell'organizzazione feudale del regno. Con tale investitura Ladislao è posto vassallo del monarca. La sua autorità non è però esercitata su un territorio, ma su i *suoi sudditi*, riconosciuti quale popolo a sé stante, con una amministrazione autonoma,

sovrapposta, integrata e salvaguardata dalle amministrazioni territoriali ospitanti.

Quanto fu possibile immaginare in quell'epoca tanto distante può rendersi difficilmente concepibile adesso. Ciò in conseguenza del processo giuridico, istituzionale, economico e filosofico che ha portato alla formazione degli stati-nazione nel corso di secoli XVII e XIX. In essi il vincolo di sangue si connesse a quello di terra, legandolo alla proprietà terriera. Il regime amministrativo mercantilista prima e liberalista poi ne esaltarono il legame, eleggendolo a ragione d'essere dello stato stesso, rappresentazione di un popolo la cui omogeneità escludeva alcun valore all'individuo se non quale membro conformato alla comunità. E ciò fu portato fino al parossismo nazionalista che scatenò i due conflitti mondiali. Ma il ripensamento critico -o l'apertura delle dogane- introdotto dalla globalizzazione, mettendo in discussione la funzione dello stato-nazione, apre inaspettate prospettive alle relazioni fra popoli, culture ed economie diverse, che esondando dai protocolli tecnici investono la quotidianità delle comunità umane. Ciò è tanto più vero nell'ambito della Unione europea, dove identità etniche secolarmente contrapposte e belligeranti si trovano a cogestire economie e legislazioni comuni. In tale congiuntura l'elezione della Nazione zingara a soggetto di diritto pubblico coevo all'Unione europea risulta essere non solo ammissibile, ma coerente al processo di integrazione da essa intrapresa, divenendo viepiù irripetibile occasione di sviluppo della civile convivenza.

I termini formali di una sovranità extraterritoriale sono del resto già in possesso della cultura giuridica consolidata: il Sovrano ordine di Malta ne è mirabile esempio e modello. E nulla osta la sua riproposizione per la Sovrana consulta.

Momento discriminante per l'esistenza di un soggetto pubblico è il riconoscimento operato da parte di altro soggetto esistente. Le procedure esperite dal diritto internazionale danno rilevanza giuridica ai dati di fatto. Si esiste in base alle relazioni paritetiche poste in essere. Ciò in genere rende marginali quelle relazioni di conclamata subordinazione, tipica dei così detti stato-fantoccio, o di enti politico-militari creati a strumento di mire espansionistiche straniere. Mentre, per contro, anche se privi di alcuna efficacia amministrativa, i governi in esilio possono godere di ogni accredito diplomatico. Parametro per discernere l'autenticità del soggetto del diritto è pertanto l'autorità ad esso riconosciuta in forza dell'indipendenza della sua espressione. E di questa autorità può farsi carico un qualunque stato, costituendosi organo di trasmissione presso i consessi diplomatici ove opera. Il riconoscimento internazionale è quindi consequenziale ad un primo riconoscimento nazionale.

In questo senso, la norma transitoria è propedeutica ad un riconoscimento internazionale completo e condiviso. Questo non sarebbe altro che l'acquisizione di un dato di fatto, il cui sviluppo in seno all'Unione sarebbe semplice sviluppo. Il problema è farlo. È tanto difficile?

Placido Altimari © officina667.net 2010

LINK per capire, per capirci, per capirsi

Khorakhané (A forza di essere vento) f. de andré <http://www.youtube.com/watch?v=khVk4pTS0bE>

Pontificio consiglio per la pastorale per i migranti e gli itineranti
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/s_index_nomads/rc_pc_migrants_sectionnomads_it.htm

Convention relating to the Status of Stateless Persons
http://en.wikipedia.org/wiki/1954_Convention_Relating_to_the_Status_of_Stateless_Persons

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/La_publicazione_sulle_minoranze_senza_territorio.pdf

conseil de l'europe http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/linkmissing_fr.asp

convenzioni onu http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_temi/normedu/001_onu/016.htm

<http://www.romanationalcongress.webs.com/>

<http://www.etudestsiganes.asso.fr/>

<http://www.ertf.org/>

<http://www.eu-romani.org/>

http://www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm

<http://www.cestim.it/03zingari.htm>

<http://www.operanomadimilano.org/>

<http://romanolil.blog.tiscali.it/>

<http://www.associazionethemromano.it/ERTF/attivita.htm>

<http://www.albertomelis.it/galleriaclebert2.htm>

Jenisch <http://it.wikipedia.org/wiki/Jenisch>

<http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Dans/Rom#Fonti>

LID nazione zingara: allegato on line di officina667.net periodico di in-formazione politica, culturale, storica, satirica, sportiva, ricreativa... reg. tribunale di catania n° 30/2009 editore e direttore editoriale: placido altimari; direttore responsabile: salvo musumeci; stampa tradizionale: TM di venera mangano (santa venerina - ct); provider edizione on-line: aruba spa

delle pubblicazioni e dei contenuti © officina667.net è concessa licenza d'uso, permesso di citazione, e facoltà di riproduzione e diffusione per fini non commerciali. Per ogni altra utilizzazione è necessario inoltrare richiesta all'editore. Dei contenuti non originali (foto o altro...), prelevati da internet e supposte di pubblico dominio, è citata la fonte.